

Risposta n. 77/2026

OGGETTO: Articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 – Applicabilità della riduzione dei termini di accertamento a favore di soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa - di seguito, anche solo società o istante - pone un quesito, qui sinteticamente riportato, in merito alla corretta interpretazione del concetto di "operazioni" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i comparti impositivi IRES, IRAP e IVA.

In particolare, l'istante riferisce che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l'acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

Ciò posto, la società istante chiede se la suddetta operazione rientri o meno nell'ambito applicativo del citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ivi prevista a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In estrema sintesi, l'istante ritiene che il pagamento in contanti di importi superiori ad euro 500 per l'acquisto di valori bollati, successivamente riversati nel conto cassa, non determini di per sé la decadenza dal beneficio della riduzione dei termini di accertamento IVA e delle imposte dirette, poiché la fattispecie in esame non rientrerebbe nel perimetro applicativo dell'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendosi qualificare tecnicamente come "operazione", in quanto attività priva di rilevanza ai fini IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello. In relazione a tali aspetti resta

impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 9/E del 2016).

Premesso quanto sopra, va ricordato che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che *«il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500»*.

Quanto al requisito soggettivo, l'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento - sussistendo gli altri presupposti di legge - i *«soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto [...] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato»*.

Con riguardo ai requisiti oggettivi, il citato decreto ministeriale 4 agosto 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza di cui trattasi *«si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi»*.

Inoltre - in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 - il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che *«1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui*

redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

2. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3» [enfasi aggiunta, n.d.r.].

Ai fini della corretta individuazione delle "operazioni di ammontare superiore a 500 euro", da compiersi mediante pagamenti tracciabili ai sensi dell'articolo 3 - tema riepilogato, tra le altre, nella risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente cui si rinvia per tutti i dettagli del caso - si evince che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l'acquisto di valori bollati).

Ne consegue che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che integrino tutti i seguenti requisiti:

a) documentino tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda (cfr.

circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, punto 1.2, nonché articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015);

b) garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per tali operazioni ed effettuati per tutte quelle di acquisto se di ammontare superiore ad euro 500 (importo che, si rammenta, deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione);

c) indichino nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

Per massima chiarezza, in questa sede va peraltro ribadito quanto già osservato in precedenti occasioni, ovvero che, *«fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi, [...]»*:

1) in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza.

Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente;" (così la risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli, [...], alla quale si rinvia per i dettagli del caso).

Tanto ricordato, [...] va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei

corrispettivi ante richiamati (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.» (così, in particolare, la risposta 29 agosto 2022, n. 438).

Dovendo fare applicazione dei principi enunciati anche nel caso di specie, deve dunque dirsi - indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, non riscontrabile in questa sede perché non oggetto di interpello - che *«effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro»* integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)**